



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026 ha assunto la seguente

deliberazione

sulla richiesta di parere dell'ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Direttore Generale dell'ARPA, trasmessa via pec in data 23 febbraio 2026 prot. Cdc n. 2071;

VISTA l'ordinanza n. 68 del 24 febbraio 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato l'esame della richiesta all'odierna adunanza;

UDITI il relatore, Maura Carta

PREMESSO IN FATTO

Il Direttore Generale dell'ARPA ha trasmesso alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 2 legge 1/2026, articolata in due distinti quesiti riguardanti l'applicazione dell'art. 9, comma 32 del D.L. 78/2010. Tale disposizione prevede che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, se l'Ente non intende, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possa conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Nel dettaglio, l'Agenzia ha richiesto chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- se la cessazione anticipata dell'incarico, dovuta a processi di riorganizzazione, possa essere equiparata alla scadenza naturale ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 32 del D.L. 78/2010;
- se le clausole dei CCNL Sanità 2024 e Area Funzioni Locali 2020 possano prevalere sulla disciplina primaria oppure se debba, comunque, trovare applicazione l'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010.

Al fine di fornire indicazioni sulla valutazione la nota conclude con un richiamo all'ordinanza del 24 settembre 2024 n. 25518 della Cassazione. Tale ordinanza, riguardante la dirigenza medica, si inserisce nel solco di un indirizzo che si può dire consolidato, per il quale l'art. 9, comma 32 del D.L. 78/2010, è chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell'incarico dirigenziale, senza alcun richiamo alla fattispecie della revoca anticipata (in termini anche Cass. Sez. Lavoro n. 4983 del 26 febbraio 2025 e n. 32386 dell'8 novembre 2021).

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*” (in vigore dal 22 gennaio 2026), contempla al primo comma dell’art. 2 (rubricato “Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”) un ampliamento ed un rafforzamento della funzione della Corte dei conti.

Per quel che qui rileva, sulla *ratio* e sul perimetro di applicazione della recente novella legislativa in materia di funzioni consultive della Corte dei conti e sul possibile effetto esimente del parere espresso o assentito, la Sezione rinvia integralmente alla recente deliberazione n. 75/2026/PAR.

Quanto al caso in esame, infatti, la Sezione deve rilevare il carattere assorbente di tutte le questioni sottoposte derivante dalla carenza del requisito soggettivo relativamente all’ente richiedente.

Sia, l’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 che il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2, della legge n. 1/2026 menzionano “*i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni*” quali destinatari istituzionali dei pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo, sicché la legittimazione ad avanzare richieste di parere è da intendersi intestata agli enti ivi menzionati e al vertice istituzionale degli stessi (es.: Presidente della Giunta regionale, Sindaco o Presidente della Provincia), cioè all’organo rappresentativo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Nel caso in esame la richiesta perviene da un’Agenzia regionale e non dalla Regione Lombardia (rectius dal suo rappresentante legale, il Presidente della Regione) che, secondo le norme richiamate, è l’unico soggetto che può formulare la richiesta di parere.

L’ARPA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, istituito con L.R. 16/1999.

Pur svolgendo attività di raccolta ed elaborazione di dati necessari a supportare le scelte politiche ambientali di Regione Lombardia, Province, Comuni, Comunità

montane, ATS e di altri enti pubblici del territorio regionale, la Sezione ritiene che la formulazione dell'art. 2 non consenta di estendere ad altri enti, anche se ricompresi nel sistema degli enti regionali - SIREG, la legittimazione a presentare richiesta di parere.

Né l'ARPA può rientrare tra gli organismi di diritto pubblico pur menzionati dal comma 1, perché l'estensione soggettiva della funzione consultiva di cui al primo comma dell'art. 2, è negata dal comma 2 che fa riferimento unicamente a regioni, province, comuni e città metropolitane.

Per quanto riguarda la sottoscrizione della richiesta l'art. 15 della L.R. 16/1999, dispone che al Direttore generale spetta la rappresentanza generale dell'Agenzia.

Dal punto di vista oggettivo la richiesta di parere, riguardante una questione ricompresa fra quelle di contabilità pubblica, è da ritenere ammissibile e potrà essere scrutinata se e quando analoga richiesta sarà formulata dalla Regione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - dichiara inammissibile, per la carenza del requisito soggettivo, la richiesta di parere inoltrata dall'ARPA il 23 febbraio 2026.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

il Relatore
(Maura Carta)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

18 marzo 2026

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)